

ALLA PREFETTURA DI LODI
ALLA REGIONE LOMBARDIA ASS.TO ALLA VIABILITA'
ALLA PROVINCIA DI LODI
ALLA QUESTURA DI LODI
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE MILANO
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LODI
ALLA SOTTOSTAZIONE POLIZIA STRADALE DI GUARDAMIGLIO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LODI
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LODI
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI LODI
AL COORDINAMENTO AMBULANZE 118 C.R.I. DI LODI
ALLA S.O.R.E.U. 118/C.O.E.U 118
ALL' A.C.I. DI MILANO
ALL' AUTRASPORTOUNITO FIAP
ALL' ANAS S.P.A. D.O.C.T.
ALL' ANAS S.P.A. SERVIZIO INFOMOBILITÀ
ALL' ANAS S.P.A. UNITA GESTIONE RETE
ALL' ANAS S.P.A. D.R.E.R.I.
AL C.C.I.S. VIAGGIARE INFORMATI RAI
AL COS
ALLA SALA SITUAZIONI
SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
ALL' URP COMPARTIMENTALE
A ANTONIO DI VITO
A LUCA GRECO
A CATERINA MIETNER
AL COMUNE DI FOMBIO
AL COMUNE DI GUARDAMIGLIO
AL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
ALL' IMPRESA VALTELLINA SPA
ALLA RETELIT
ALLA VALTELLINA SPA

Struttura Territoriale Lombardia

Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano - T [+39] 02826851 - F [+39] 0282685501
Pec anas.lombardia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 9 VIA EMILIA dal km 268+070 al km 268+270, direzione Piacenza, Provvedimenti: restringimento carreggiata

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **1552/2025/MI**

ORDINANZA N. 1552/2025/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che la società Retelit S.p.A ha presentato istanza per l'esecuzione di lavori di posa di cavo in fibra ottica lungo la S.S. 9 "Via Emilia", dal km 268+070 al km 268+270, in località Guardamiglio (LO);
- che per la realizzazione degli interventi è necessario occupare parzialmente la carreggiata stradale, limitando l'area di cantiere a una porzione minima della piattaforma viabile, tale da consentire comunque il regolare transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la viabilità e per il personale addetto ai lavori;
- che i lavori si svolgeranno nel periodo compreso tra il giorno 07/01/2026 ed il giorno 17/01/2026, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 16:30, con esclusione dei giorni festivi.

VISTO

- il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992;
 - il Regolamento per l'esecuzione del citato T.U. D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
 - il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
 - il Decreto Interministeriale del 13/02/2019 recante la "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- La procura del 14/07/2025, repertorio n. 463

CONSIDERATO

- la necessità di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre delle limitazioni descritte in premessa.

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* restringimento carreggiata su SS 9 VIA EMILIA dal km 268+070 al km 268+270, direzione Piacenza, a partire dal 7/01/2026 fino al 17/01/2026 nella fascia oraria dalle 09:00 alle 16:30 esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

L'istituzione delle sopra indicate limitazioni alla circolazione stradale comporterà i seguenti provvedimenti:

- restringimento carreggiata;
- limite di velocità a 30 Km/h;

L'ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di impartire, durante l'esercizio dei lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/07/2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa Esecutrice, ICOTEL srl con Sede legale in via delle Arene, 192 - 04019 Terracina (LT), che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

Il referente dell'Impresa, che in caso di necessità e per eventuali informazioni si può contattare è il Sig. Guarracino Mattia al numero 335 6886534.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra.

Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(MATTEO CASTIGLIONI)